

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 2595-A

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE SARTORI)

Comunicata alla Presidenza il 7 giugno 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di assistenza
agli invalidi civili ultrasessantacinquenni

d'iniziativa dei senatori **AZZARETTI, GUZZETTI, MELOTTO,
ALIVERTI, MERIGGI, REZZONICO, MAZZOLA, GOLFARI,
VENTRE, PERINA, ZUFFA, DUÒ, PERUGINI, NATALI, LAURIA e
FERRARA Pietro**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1991

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge di cui la 11^a Commissione propone l'approvazione è volto ad ovviare ad una incresciosa situazione in cui cittadini anziani ed invalidi sono costretti a ricorrere alla magistratura per ottenere il soddisfacimento di loro elementari diritti, e ciò a seguito del contenzioso giudiziario insorto in relazione all'applicazione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 93, recante: «Norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni», che pure ha rappresentato un lodevole sforzo di risolvere, almeno parzialmente, la dolorosa e complessa questione riguardante le persone ultrasessantacinquenni che avevano pendente il riconoscimento dello stato di invalidità civile alla data di pubblicazione del decreto stesso.

Infatti, in base al contenuto dell'articolo 1 del citato provvedimento, è stato riconosciuto il diritto alla liquidazione della pensione sociale ai soggetti invalidi civili che avevano presentato la domanda dopo il compimento del sessantacinquesimo anno d'età e la cui indennità era stata determinata nel suo ammontare, ma non ancora erogata precedentemente alla data di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25. Il tenore di tale norma ha peraltro causato giustificati dubbi.

Se è vero infatti che l'erogazione dell'indennità dipende dalle condizioni economiche del soggetto interessato (e ciò viene verificato dall'INPS in seguito al decreto rilasciato dal competente comitato provinciale di assistenza e beneficenza presso le prefetture), è vero anche che la condizione pregiudiziale per poter essere ammessi a

tale beneficio è costituita dal riconoscimento dello stato di invalidità, accertato dalle commissioni mediche di prima e seconda istanza. Il fatto che spesso i comitati provinciali di assistenza e beneficenza presso le prefetture rilascino il necessario decreto per istruire le pratiche presso l'INPS, dopo il giudizio medico-legale delle commissioni mediche, solo dopo molto tempo, pone a questo punto l'esigenza di modificare l'articolo 1 del citato decreto-legge n. 25 per chiarire che il diritto alla liquidazione della pensione sociale spetta ai soggetti invalidi civili che avevano presentato domanda dopo aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età, e che erano stati riconosciuti tali dalle competenti commissioni mediche di prima e seconda istanza, anche se i comitati provinciali di assistenza e beneficenza presso le prefetture, alla data di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, non avevano ancora rilasciato il loro decreto agli interessati.

Ovviamente il diritto all'indennità spetterà solo a quei soggetti ultrasessantacinquenni giudicati invalidi civili dalle apposite commissioni mediche di prima e seconda istanza alla data di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, per i quali l'INPS avrà riscontrato la sussistenza delle condizioni economiche richieste per poter usufruire di tale indennità.

Il presente disegno di legge si rende quindi opportuno. La 11^a Commissione ne auspica una sollecita approvazione e pertanto ha ritenuto di non attendere ulteriormente, essendo da tempo scaduti i termini regolamentari, l'espressione del parere da parte della 5^a Commissione.

SARTORI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUZZETTI)

27 marzo 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole all'unanimità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'INPS è autorizzato a corrispondere le prestazioni liquidate in favore degli invalidi civili anche se riconosciuti tali dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età da parte delle competenti commissioni mediche di prima e seconda istanza, a condizione che tale riconoscimento sia avvenuto prima della data di entrata in vigore della legge 21 marzo 1988, n. 93, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, ed indipendentemente dalla data del decreto rilasciato dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza presso le prefetture.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.